

Penale Sent. Sez. 3 Num. 45536 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udiienza: 03/02/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CUMINI Andrea, nata a Udine il 15 novembre 1969;

avverso la sentenza n. 1800 della Corte di appello di Trieste del 15 dicembre 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Paola FILIPPI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. Luigi ROSSI, del foro di Venezia, in sostituzione dell'avv.ssa Federica TOSEL, del foro di Udine, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 15 dicembre 2014, ha parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 17 giugno 2013, il Gup del Tribunale di Udine, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Cumini Andrea responsabile del reato di cui agli artt. 81, cpv, cod. pen. e 73 del DPR n. 309 del 1990, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente ceduto in due occasioni a tale Rosa Massimiliano sostanza stupefacente del tipo cocaina, il quale la consumava in compagnia del Cumini e lo aveva, pertanto, condannato, qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990, e tenuto conto della recidiva reiterata infraquinquennale a lui contestata, alla pena, operata la diminuzione per la scelta del rito, di un anno e due mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Nel riformare, come accennato, la sentenza del giudice di primo grado la Corte territoriale, preso atto della circostanza che, successivamente alla adozione della sentenza di primo grado, la normativa in tema di determinazione della sanzione relativa al reato contestato era variata in senso più favorevole al prevenuto, ha rigettato i motivi dell'impugnazione dell'imputato, riformando, tuttavia, la sentenza impugnata sia in relazione alla recidiva, esclusa in sede di gravame sia relativamente alla entità della pena, ridotta, pertanto, nei limiti del nuovo minimo edittale quanto alla pena base, a mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza il Cumini, assistito dal proprio difensore di fiducia, affidando le proprie doglianze ad un ^{vide} articolato, motivo di impugnazione.

In esso il ricorrente, sia pure sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, ha lamentato, il fatto che i giudici di merito non abbiano rilevato che nella condotta del prevenuto era ravvisabile una cessione finalizzata all'uso di gruppo, come tale non penalmente rilevante.

A tale proposito il ricorrente ha osservato come le dichiarazioni rese dal teste di accusa, cioè il destinatario dello stupefacente ceduto, fossero espressive della disponibilità di questo a consumare unitamente al Cumini dello stupefacente ove questi ne fosse entrato in possesso.

In particolare il ricorrente osserva, altresì, che in ogni caso dette dichiarazioni si fossero riferite ad un episodio diverso rispetto a quello per il

quale è intervenuta la sentenza di condanna, episodio, anzi, in relazione al quale il Cumini era stato assolto; osserva, altresì, che la Corte territoriale non ha considerato quanto dichiarato dal Rosa nel corso dell'esame cui egli è stato sottoposto nel corso del giudizio di primo grado.

Il ricorrente ha altresì lamentato come la Corte non abbia ritenuto che la disponibilità al consumo congiunto di stupefacente valesse come incarico all'acquisto di esso.

Fattore, quest'ultimo, ad avviso del ricorrente, incidente anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo a carico del Cumini, avendo questi acquistato lo stupefacente con la finalità di consumarlo unitamente al Rosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, esso deve essere rigettato.

Invero, come questa Corte ha in più occasioni rilevato, con l'autorevole avallo delle sue Sezioni unite, anche all'esito delle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006 all'art. 73 dPR n. 309 del 1990, il cosiddetto consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 dello stesso dPR n. 309 del 1990, a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori; b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo; c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Corte di cassazione, Sezioni unite penale, 10 giugno 2013, n. 25401).

Come è stato, successivamente, precisato non ricorre la ipotesi, penalmente irrilevante del consumo di gruppo, ove difetti la prova: della parziale coincidenza fra acquirente ed assuntori dello stupefacente; della certezza della preventiva identità degli assuntori dello stupefacente, della volontà comune di procurarsi la sostanza in questione; della intesa su tempi e luoghi della assunzione; della mancanza di soggetti intermediari fra il fornitore e gli assuntori (Corte di cassazione, sezione IV penale, 12 febbraio 2014, n. 6782).

Alla luce dei principi esposti è agevole apprezzare la infondatezza delle doglianze del ricorrente.

In primo luogo è irrilevante il fatto che nelle sue dichiarazioni il teste di accusa, cioè Rosa Massimiliano, si sia specificamente riferito ad un episodio per il quale il prevenuto è stato poi assolto.

Egli infatti ha richiamato anche altre occasioni in cui il Cumini gli ha fornito la sostanza stupefacente, sicché il rilievo addotto dalla difesa di questo in ordine alla intervenuta assoluzione per uno dei fatti ricordati dal teste non vale a privare di coerenza la motivazione della sentenza impugnata in relazione alle restanti vicende.

Quanto al mancato rilievo dato dalla Corte territoriale alle dichiarazioni dibattimentali del Rosa, osserva il Collegio la assoluta genericità della censura, non avendo in alcun modo il ricorrente precisato se, ed eventualmente in che termini, le dichiarazioni dal teste rese in dibattimento possano essere in contrasto con quelle, evidentemente utilizzabili ai fini del decidere stante la scelta del rito abbreviato operata dal prevenuto, rilasciate dal medesimo nel corso delle indagini preliminari.

Con riferimento alle restanti censure, volte ad evidenziare la possibilità di qualificare la condotta del ricorrente come finalizzata ad un uso di gruppo dello stupefacente, rileva la Corte come la tesi che sta sullo sfondo di esse sia certamente infondata.

Infatti, premesso che anche la mancanza di una sola delle condizioni necessarie per la qualificazione come uso di gruppo del consumo congiunto di stupefacente escludono la possibilità di qualificare la relativa condotta di detenzione e cessione della sostanza stupefacente nell'ambito del penalmente irrilevante, osserva il Collegio che nel caso di specie ai fini della qualificazione richiesta dal ricorrente risulta mancare sia la certezza del preventivo mandato all'acquisto, avendo, a tutto voler concedere, il Rosa solamente dichiarato una sua generica disponibilità, per il caso in cui il Cumini si fosse procurato della droga, a consumarla con lui, sia la fornitura della provvista finanziaria al mandatario all'acquisto, avendo anche in questo caso il teste di accusa riferito di non avere versato all'imputato alcuna somma di danaro per l'acquisto dello stupefacente con lui poi consumato.

Correttamente, pertanto, sia dal punto di vista della applicazione normativa che della adeguatezza della motivazione la Corte giuliana ha escluso la qualificabilità della condotta attribuita all'imputato nell'ambito dell'uso di gruppo della sostanza stupefacente.

Al derivante rigetto del ricorso presentato da Cumini Andrea fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen. la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente